



Atto conforme ai requisiti di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale

Marca da bollo da € 16,00 n. 01220292696705

CONTRATTO N. 230FO02781

OGGETTO: REALIZZAZIONE COMPARTO ESSICCAMENTO FANGHI PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CREMONA - CIG. 9858825FBF - CUP D11B21006880005.

ATTO SOGGETTO AD IVA

TRA LE PARTI

a) **PADANIA ACQUE S.P.A.**, con sede legale in via del Macello, n. 14 - 26100 Cremona, codice fiscale 00111860193 e partita IVA 00111860193, PEC: padania_acque@legalmail.it, di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Stazione Appaltante» o «PA», qui rappresentata da [REDACTED] nella sua qualità di Amministratore Delegato,

E

b) **TECNOBUILDING S.R.L.** con sede legale in via Maestri del Lavoro, snc - 84025 Eboli (SA), codice fiscale 04012840650 e partita IVA 04012840650, PEC: tecno.bu@pcert.it, di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Impresa Appaltatrice» o «Appaltatore», qui rappresentata da [REDACTED] nella sua qualità di Legale Rappresentante;

PREMESSO CHE:

- con Determina a contrarre di cui al Prot. n. 0025119 del 31 maggio 2023 è stata approvata l'indizione della gara per l'affidamento dei lavori volti alla "Realizzazione comparto essiccamento fanghi presso impianto di depurazione di Cremona" in Comune di Cremona - CIG. 9858825FBF - CUP D11B21006880005, per un importo complessivo pari a € 3.438.187,28, (euro tremilioniquattrocentotrentottomilacentottantasette/28), così ripartito:

- € 3.399.377,07 (euro tremilionitrecentonovantanovemilatrecentosettantasette/07), posti a base di gara, per lavori "a corpo" soggetti a ribasso;

- € 38.810,21 (euro trentottomilaottocentodieci/21) per oneri della sicurezza, non

soggetti a ribasso d'asta,

e finanziato, in parte, con FONDI PNRR stanziati dall'Unione Europea - Next

Generation UE – Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) - MISSIONE 2

“Rivoluzione verde e transizione ecologica” - COMPONENTE 1 “Economia circolare

e agricoltura sostenibile” - INVESTIMENTO 1.1 “Realizzazione nuovi impianti di

gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti”;

- a seguito delle risultanze della procedura di gara e degli adempimenti successivi

previsti dalla legge, sono stati approvati i verbali di gara disponendo di procedere

con l'aggiudicazione definitiva dei lavori mediante il Prot. n. 0032925 del 26 luglio

2023 al sunnominato Appaltatore, in virtù del ribasso offerto in sede di gara pari al

12,159% (dodicivirgolacentocinquantanove per cento) sull'importo dei lavori posto a

base di gara, pari a € 3.399.377,07;

- il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato positivamente, come da

atti inseriti nel fascicolo di gara, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione

definitiva di cui sopra, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016;

- il presente contratto diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo

32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50,

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna

all'esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a

questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.lgs. 50/2016 (nel seguito «Codice dei contratti») s.m.i., del D.L. 76/2020 conv. L. n. 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, agli articoli del D.P.R. 207/2010 ancora in vigore alla data di inoltro degli inviti alla presente procedura di gara nonché ai principi e agli obblighi specifici del PNRR, così come previsti dalla vigente normativa.

ARTICOLO 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO

1. Il corrispettivo del contratto ammonta ad € 3.024.857,02 (euro tremilioniventiquattromilaottocentocinquantesette/02), di cui:

- € 2.986.046,81 (duemilioninovecentottantaseimilaquarantasei/81) per lo svolgimento dei lavori;
- € 38.810,21 (euro trentottomilaottocentodieci/21) per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 3, co. 1, let. dddd), del D.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'appalto è concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o

sull'offerta dell'Appaltatore; i prezzi unitari, ribassati dello sconto offerto dal concorrente, sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'art. 11 del presente contratto.

ARTICOLO 4 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000, l'Appaltatore ha eletto domicilio legale nel Comune di Eboli (SA), all'indirizzo: via Maestri del Lavoro, Area P.I.P.

2. Sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore, i Signori [REDACTED] e [REDACTED] sul conto di cui al successivo co. 3.

3. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: [REDACTED] acceso presso l'Istituto Bancario: [REDACTED] [REDACTED] – Filiale di [REDACTED], ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla Stazione Appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto stesso.

4. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del

rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

ARTICOLO 5 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 255 (duecentocinquantacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del "verbale di consegna dei lavori". Sono altresì individuate le seguenti scadenze intermedie:

- presentazione documenti/materiali da sottoporre ad approvazione della Direzione Lavori/Stazione Appaltante: 81 (ottantuno) giorni naturali e consecutivi. Si precisa che l'Appaltatore è tenuto a presentare il solo elaborato "Programma dei lavori" entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data del "verbale di consegna dei lavori";
- completamento approvvigionamenti ed esecuzione opere: 207 (duecentosette) giorni naturali e consecutivi;
- collaudi ed avviamento impianto: 9 (nove) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale e/o certificato di ultimazione lavori.

Si evidenzia che la fase relativa agli ordini e approvvigionamenti ha inizio già nella fase di presentazione documenti/materiali con la quale si sovrappone per un certo periodo iniziale, così come bene evidenziato nel "Cronoprogramma Lavori".

In caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori oggetto del presente Contratto, da cui consegue l'impossibilità di usufruire dei fondi del PNRR,

l'Impresa Appaltatrice non potrà pretendere alcunché dalla Stazione Appaltante e/o dall'ATO della Provincia di Cremona, né porre a carico delle stesse l'onere economico per le prestazioni eseguite, per la parte che eccede il finanziamento di queste ultime.

ARTICOLO 6 – PENALE PER I RITARDI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. L'Impresa Appaltatrice soggiacerà alle seguenti penali:

- per ogni giorno naturale di ritardo, rispetto alla data di ultimazione delle prestazioni inerenti la presentazione di documenti/materiali da sottoporre ad approvazione della Direzione Lavori/Stazione Appaltante, verrà applicata una penale pari allo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) dell'importo netto contrattuale. In aggiunta e per il solo elaborato Programma dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a presentarlo, per l'approvazione della Direzione Lavori e della Stazione Appaltante, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori, (ovvero ad ogni eventuale verbale di consegna parziale), ma comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori. Detto documento temporale dovrà contenere obbligatoriamente le macro attività indicate nel cronoprogramma di progetto. La mancata presentazione, nei termini dei 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna lavori, del programma di esecuzione dei lavori di cui sopra comporterà la comminatoria di una penale specifica giornaliera pari allo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) dell'importo netto contrattuale;
- per ogni giorno naturale di ritardo, rispetto alla data di ultimazione delle opere nonché delle successive prestazioni di collaudi ed avviamento dell'impianto, verrà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale. Si precisa che, in caso di eventuale ritardo relativamente al

termine prescritto per i collaudi e per l'avviamento dell'impianto, la penale

verrà applicata solo nel caso in cui lo stesso sia imputabile all'Appaltatore.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui sopra (pari all'1‰) e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nonché nella ripresa dei medesimi in caso di loro sospensione.

3. Tenuto conto del comma 6 dell'articolo 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e del DPCM 07/12/2021, al fine di garantire effettività alle previsioni di cui al medesimo articolo, sono altresì previste le seguenti penali:

- in caso di inadempimento dell'obbligo posto in capo agli operatori economici che non sono tenuti alla redazione dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47. co. 3 D.L. 77/2021), verrà applicata una penale pari all' 1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del presente Contratto, decorrente – anche retroattivamente - dalla data di sottoscrizione dello stesso e sino al permanere dell'inadempimento. Inoltre, la violazione del comma 3 dell'art. 47 del D.L.

77/2021 comporta l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR;

- in caso di inadempimento dell'obbligo posto in capo agli operatori economici che non sono tenuti alla redazione dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (art. 47, co. 3-bis D.L. 77/2021) verrà applicata una penale pari all' 1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del presente Contratto, decorrente – anche retroattivamente - dalla data di sottoscrizione dello stesso e sino al permanere dell'inadempimento;

- in caso di inadempimento dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (art. 47, co. 4 D.L. 77/2021) verrà applicata una penale pari all' 1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del presente Contratto, decorrente – anche retroattivamente - dalla data di sottoscrizione dello stesso e sino al permanere dell'inadempimento.

4. In conformità all'art. 50 D.L. n. 77 del 2021, in deroga all'articolo 113-bis del Codice, le penali dovute per le inadempienze di cui ai punti precedenti, incluse quelle

dirette a sanzionare l'inadempimento agli obblighi previsti dai commi 3, 3-bis e 4 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, potranno trovare applicazione fino al raggiungimento del limite massimo stabilito dal medesimo articolo 50, ai sensi del quale le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20% (venti per cento) dell'ammontare netto del Contratto.

5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa di ritardi e/o inadempimenti.

6. Ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.L. 77/2021, qualora la consegna dell'opera ultimata avvenga in anticipo rispetto al termine di ultimazione previsto al precedente art. 5 (255- duecentocinquantacinque- giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori), è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Committente, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo nella consegna dell'opera ultimata determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo delle penali. La consegna dell'opera va intesa comprensiva del completamento di anche tutte le lavorazioni ritenute di piccola entità e del tutto marginali. Il premio di accelerazione sarà pari a 0,6% dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di anticipo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte, fino ad un importo massimo di € 100.000,00 (centomila euro). Il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie e alle ultimazioni parziali. In nessun caso l'accelerazione potrà giustificare inadempimenti anche parziali alla qualità delle opere e alla sicurezza del cantiere, che, ove verificati dalla Direzione dei Lavori e/o dal Coordinatore per la Sicurezza, che ne dovranno tempestivamente informare il Responsabile del Procedimento, comporteranno, in base alla gravità dell'inadempimento, il mancato

riconoscimento in tutto o in parte del premio di accelerazione.

ARTICOLO 7 – SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI E PROROGHE

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 D.lgs. n. 50/2016, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

3. Se l'Appaltatore ritiene che siano cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori, affinché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori da parte dell'Appaltatore stesso. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, se l'Appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta

all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Non sono previste, allo stato attuale, sospensioni tecniche.

6. In ragione della necessità di rispettare le tempistiche dettate dal PNRR, non sono consentite proroghe dei termini di consegna dei lavori e, nel complesso, della durata del Contratto, tuttavia, qualora l'Appaltatore, per comprovate cause eccezionali, imprevedibili e a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, lo stesso può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ARTICOLO 8 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto (in particolar modo all'art. 7.1 del medesimo documento), quelli a lui imposti per legge (tra i quali gli oneri esplicitati all'art. 7.2 del richiamato CSA, correlati al PNRR), per regolamento o in forza del Capitolato Generale d'Appalto.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la

direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento

di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di

collaudo provvisorio e/o al certificato di regolare esecuzione.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di

regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro

tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto in

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione

di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da

tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni

da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti

nel cantiere.

5. L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione

tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per

indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi

responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,

nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei

materiali.

6. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui ai successivi articoli 23 e 26.

ARTICOLO 9 – CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti ai sensi del Decreto del MIT del 7 marzo 2018 , n. 49.

2. La contabilità dei lavori “a corpo” è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro “a corpo”.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

ARTICOLO 10 – REVISIONE DEI PREZZI

1. Si rimanda a quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto - Parte I.

ARTICOLO 11 – VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Se la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante apposito verbale di concordamento dei prezzi.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 43, co. 8, del D.P.R. n. 207/2010 e agli artt. 23 e 106 D.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 12 – ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

1. Ai sensi dell'art. 35, co. 18, del D.lgs. n. 50/2016, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, pari al 20 per cento, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni

appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

2. I pagamenti avverranno a 30 (trenta) giorni data certificati di pagamento per gli stati di avanzamento e a 60 (sessanta) giorni data Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione per il saldo finale.

3. All'Appaltatore verranno corrisposti, secondo le precisazione del Capitolato Speciale d'Appalto parte I, i pagamenti in acconto e saldo, nel seguente modo:

- primo stato d'avanzamento lavori - pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale;
- secondo stato d'avanzamento lavori - pari al 40% (quaranta per cento) dell'importo contrattuale;
- terzo stato d'avanzamento lavori - pari al 60% (sessanta per cento) dell'importo contrattuale;
- quarto stato d'avanzamento lavori - pari al 80% (ottanta per cento) dell'importo contrattuale;
- rata a saldo alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

La mancata presentazione della polizza assicurativa di cui al successivo art. 23, così come dell'attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva rilasciata dalla Cassa Edile territorialmente competente, comporterà il mancato pagamento della rata di saldo.

4. A tutti i SAL sarà apportata la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, co. 5-bis del D.lgs. 50/2016.

5. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'art. 30, co. 5 e 6 del D.lgs. n.

50/2016, per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

6. In deroga al precedente co. 3, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al precedente co. 3.

7. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

8. La liquidazione dei corrispettivi avverrà a seguito di contabilizzazione dei lavori da parte della Direzione Lavori così come stabilito all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto - Parte I. Successivamente alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva e previdenziale (mediante il DURC), la Ditta Appaltatrice potrà emettere regolare fattura, che sarà liquidata da parte della Stazione Appaltante mediante bonifico bancario, da accreditarsi su "conto corrente dedicato", anche in modo non esclusivo, di cui dovranno essere indicati gli estremi, oltre alle generalità delle persone delegate ad operare su di esso.

9. In ogni caso se il pagamento è superiore ad € 5.000,00, esso è subordinato alla verifica della regolarità tributaria e fiscale ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973.

10. In ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136/2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore, dei

subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che

eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento,

devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che

sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti

dedicati di cui al precedente art. 4, co. 3;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'art. 1, co. 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto art. 3 della

L. n. 136/2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lett. a), b) e c) costituisce causa di

risoluzione del presente contratto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate

nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle

imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto;

in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di

declaratoria.

11. Si precisa che Padania Acque S.p.A. rientra nel perimetro applicativo del regime

IVA Split-Payment delineato dall'art. 3 co. 1, lett. c) del D.L. n. 148 del D.L. n.

148/2017, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 172/2017. Pertanto,

le fatture emesse nei confronti di PA dovranno riportare la seguente dicitura:

“Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (Split-Payment) con IVA

non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72”.

Si evidenzia che, pertanto, le fatture emesse senza il rispetto di tale condizione

saranno respinte.

ARTICOLO 13 - RITARDO NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa

relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 14 - REGOLARE ESECUZIONE, GRATUITA MANUTENZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante. Affinchè venga emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, la ditta Appaltatrice dovrà presentare tutte le certificazioni previste dalla legge e dalle Norme in vigore, nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto. Il ritardo o la mancata presentazione di dati essenziali al completamento della contabilità finale, delle certificazioni necessarie o la presenza di vizi d'opera accertati e non eliminati, non consentiranno il rispetto dei termini previsti per l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione Provvisorio; ricorrendo questa circostanza l'impresa Appaltatrice non potrà in alcun caso ottenere maggiori compensi o il riconoscimento di interessi per ritardati pagamenti.

2. Il certificato di cui al co. 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio della Stazione Appaltante, protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che, trascorsi due anni dalla sua emissione, il certificato di collaudo provvisorio assuma carattere definitivo.

4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

j) il verificarsi in capo all'Appaltatore di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016;

k) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. L'Appaltatore è consapevole che Padania Acque S.p.A. ha adottato un proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 ed è consapevole, altresì, che il Codice Etico di Padania Acque S.p.A. costituisce parte essenziale delle obbligazioni che saranno assunte con il contratto. La violazione di quanto stabilito dal Codice Etico di Padania Acque S.p.A. costituirà un inadempimento alle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del cod. civ. e possibile risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

3. In questi casi l'Impresa Appaltatrice avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti e risponderà dell'eventuale danno arrecato alla Stazione Appaltante a causa della stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione d'ufficio in economia. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante procederà con l'escussione della garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 22, salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni.

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute esclusivamente all'autorità giudiziaria competente del Foro di Cremona. Resta

esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ART. 17 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli artt. 30 e 105 del D.lgs. n. 50/2016.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, co. 5 e 5-bis, del D.lgs. n. 50/2016 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare, integralmente, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'art. 90, co. 9, let. b), del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dell'allegato XVII, punto 1, let. i) e, a norma, altresì, dell'art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato su G.U.R.I. n. 125 del 01/06/2015, nonché dell'art. 86, co. 2, let. b) del D.lgs. n. 50/2016, è stato acquisito apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva Numero Protocollo

INAIL_ [REDACTED] con scadenza validità il 28/10/2023.

ARTICOLO 18 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'Appaltatore, mediante dichiarazione del Datore di lavoro, ha certificato di aver effettuato la valutazione dei rischi e di aver elaborato il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, c. 1, lett. a), del D.lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore, inoltre, ha depositato presso la Stazione Appaltante:

a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., del quale assume ogni onere e obbligo;

b) un proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui alla lett. a).

1. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al co. 1, lett. a) e il Piano Operativo di Sicurezza di cui al co. 1, lett. b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati.

2. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al co. 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

4. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

ARTICOLO 19 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE

1. Ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, si prende atto che, in relazione al soggetto Appaltatore, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'art. 67 del citato decreto legislativo. Lo stesso, infatti, risulta iscritto agli elenchi delle White Liste della Prefettura di Salerno. La suddetta iscrizione tiene luogo della documentazione antimafia liberatoria.

2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 231/2001.

ARTICOLO 20 – DISTACCO DELLA MANODOPERA

1. L'Impresa appaltatrice può procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del D.lgs. n. 276/2003, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione da parte di PA della comunicazione antimafia di cui all'art. 84 del D.lgs. 159/2011 sull'impresa distaccante e della regolarità del DURC dell'impresa distaccante.

2. Analogo obbligo dovrà essere inserito e previsto tra gli oneri contrattuali di subappalto.

3. Nel caso di utilizzo di personale distaccato in assenza della prescritta autorizzazione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

ARTICOLO 21 - SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, inoltre, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

2. L'Appaltatore comunica a PA, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto: il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate a PA eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
3. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dei contenuti dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla documentazione di gara.
4. L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 105, co. 13, lett. a) e c), del D.lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.
5. E' fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro 15 giorni dalla richiesta del Direttore dei lavori, la documentazione necessaria a verificare l'effettivo pagamento nei confronti del subappaltatore.
6. Resta salvo quanto previsto dal comma 14 del citato art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
7. Se durante l'esecuzione delle opere, la Direzione Lavori constata inadempimenti di qualsiasi genere da parte del subappaltatore, compresi quelli inerenti la sicurezza del lavoro, sia l'Appaltatore sia il Subappaltatore dovranno prendere immediate

misure tese alla sanatoria di detti inadempimenti.

8. Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm"(DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

ARTICOLO 22 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, con le modalità di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, mediante garanzia fideiussoria numero [REDACTED] rilasciata, in data 01/08/2023, dalla società [REDACTED] - Agenzia [REDACTED] per l'importo garantito di euro 147.116,95, così ridotto in virtù del comprovato possesso di valida certificazione conforme alle norme della serie ISO 9001 e ISO 14001.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore nascenti dall'esecuzione del presente contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che PA, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 6 - "Penale per i ritardi", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
3. La garanzia è progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di PA, in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo del

80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo deve permanere fino alla

data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di PA.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema tipo 1.2 approvato con decreto del D.M. Mise del 16/09/2022 n. 193 (GURI del 14/12/2022 n. 291).

ARTICOLO 23 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Ai sensi dell'art. 103, co. 7, del D.lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione che ha validità sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero [REDACTED] rilasciata, in data 04/08/2023, dalla società [REDACTED] - Agenzia [REDACTED], come segue:

a) per danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale non inferiore ad € 3.500.000,00 (euro tremilionicinquecentomila/00);

b) per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00).

La polizza è stata rilasciata alle condizioni e in conformità allo schema tipo 2.3

allegato al D.M. n. 193/2022 e contempla l'assicurazione aggiuntiva secondo le previsioni di cui al successivo comma 3.

3. La polizza CAR di cui al precedente punto è completa di un'assicurazione aggiuntiva che tiene indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento, decorrente dall'emissione del certificato di regolare esecuzione fino ai 24 mesi successivi.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs. n. 50/2016, le norme del codice civile, nonché le disposizioni speciali di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 25 – VENDOR RATING DI CAP HOLDING

1. L'Appaltatore conosce le disposizioni di cui all'Allegato E del Regolamento del Sistema di qualificazione – VENDOR RATING visionabile sul sito internet aziendale https://acquisti.gruppocap.it/web/albo_fornitori/home.shtml e lo accetta senza riserve.

ARTICOLO 26 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Il presente contratto verrà assoggettato a registrazione. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 27 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/03, così come integrato e modificato dal D.lgs. 101 del 10 agosto 2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679" - La informiamo di quanto segue:

Titolare del trattamento dei dati è Padania Acque S.p.A.: dati di contatto tel. 0372/4791; e-mail: privacy@padania-acque.it

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile, per i fini di cui alla presente, al seguente indirizzo di posta elettronica dpo.privacy@padania-acque.it.

La comunicazione dei dati è un requisito necessario per la conclusione del contratto.

Il rifiuto di fornirli comporterebbe l'impossibilità dell'instaurazione del rapporto. La base giuridica del trattamento è il medesimo contratto.

I dati personali da Lei rilasciati non saranno oggetto di diffusione e saranno trattati dal Responsabile e dagli incaricati del servizio acquisti e comunicati agli incaricati dei settori aziendali preposti all'espletamento delle attività preliminari, contingenti e conseguenti l'instaurazione del rapporto contrattuale.

La conservazione dei dati di cui al presente contratto, avrà luogo per 10 anni dalla conclusione del medesimo. In ogni momento sarà possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 15 del GDPR 2016/679 e, in particolare, potrà: chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che

la riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei medesimi dati; l'opposizione al trattamento. Avrà, altresì, diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo o rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria.

Sussiste l'obbligo per l'operatore economico contraente di mantenere riservati i dati, le informazioni e le notizie di cui si verrà, eventualmente, a conoscenza o entrerà in possesso nel corso dell'esecuzione del presente contratto, ai sensi e nel rispetto di quanto normato all'art. 40 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte I, al quale si rimanda. In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, Padania Acque S.p.A. potrà agire nei confronti del soggetto contraente, al fine di ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti a causa del mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza, compreso l'eventuale rimborso di importi pagati al soggetto interessato e/o a titolo di sanzioni, in caso di eventuali violazioni afferenti alla normativa privacy.

ARTICOLO 28 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto il progetto esecutivo, le polizze di cui ai precedenti articoli 22 e 23 e l'offerta economica dell'Appaltatore.
2. I documenti elencati al precedente co. 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dall'Appaltatore, sono conservati da PA presso l'U.O. Procurement in via del Macello n. 14 a Cremona.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

PADANIA ACQUE S.P.A.

TECNOBUILDING S.R.L.

L'Amministratore Delegato

Il Legale Rappresentante

La presente copia è conforme al documento originale, conservato agli atti presso Padania Acque S.p.A.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'Impresa Appaltatrice approva

espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati:

- Articolo 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori;
- Articolo 6 Penale per i ritardi e premio di accelerazione;
- Articolo 7 Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe;
- Articolo 8 Oneri a carico dell'Appaltatore;
- Articolo 10 Revisione dei prezzi;
- Articolo 11 Variazioni al progetto e al corrispettivo;
- Articolo 12 Anticipazione, Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo;
- Articolo 13 Ritardo nei pagamenti;
- Articolo 14 Regolare esecuzione, gratuita manutenzione;
- Articolo 15 Risoluzione del contratto;
- Articolo 16 Controversie;
- Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere;
- Articolo 20 Distacco della manodopera;
- Articolo 21 Subappalto;
- Articolo 22 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva;
- Articolo 23 Obblighi assicurativi;
- Articolo 25 Vendor rating di CAP Holding;
- Articolo 26 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale;
- Articolo 27 Informativa per il trattamento dei dati personali e riservatezza.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

TECNOBUILDING S.R.L.

Il Legale Rappresentante



La presente copia è conforme al documento originale, conservato agli atti presso Padania Acque S.p.A.